



COMUNE DI CODEVILLA

(Provincia di Pavia)
Via Umberto I, n. 15 — CAP 27050
Telefono 0383-373017
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00409680188
info@comune.codevilla.pv.it
comune.codevilla@legalpec.it



Prot. n.

Codevilla, data del protocollo

AL PREFETTURA DI PAVIA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
protocollo.prefpv@pec.interno.it

PAVIA

AL COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA
via V. Emanuele III, n. 1
comm.voghera.pv@pecps.poliziadistato.it

VOGHERA

AL COMANDANTE DELLA STAZIONE CARABINIERI
Via Ugo Foscolo, n. 8
tpv27899@pec.carabinieri.it

RIVANAZZANO TERME

ALL'UFFICIO TECNICO
tecnico@comune.codevilla.pv.it

SEDE

AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
poliziale@comune.codevilla.pv.it

SEDE

OGGETTO: Trasmissione Ordinanza viabilistica n. 11/2026 del 01/07/2026.

In allegato alla presente, si trasmettono, le Ordinanze di cui all'oggetto.



IL SINDACO
Dott. Marco Pietro Dapiaggi



COMUNE DI CODEVILLA

(Provincia di Pavia)
Via Umberto I, n. 15 — CAP 27050
Telefono 0383-373017
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00409680188
info@comune.codevilla.pv.it
comune.codevilla@legalpec.it



ORDINANZA N. 11 DEL 01 LUGLIO 2026

ISTITUZIONE DI DIVIETO TEMPORANEO DI SOSTA (Nuovo Codice della Strada)

IL SINDACO

Considerata la necessità di vietare temporaneamente la circolazione dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, per manifestazioni in atto tenuto conto della seguente richiesta:

Richiedente	COMUNE DI CODEVILLA	Protocollo		Data	
Località	VIA ROMA DAL N. 83 AL N. 85				
Periodo di validità	DAL 11/07/2026 AL 31/10/2026				
Orario di validità	18,00 – 24,00				
Motivo	MANIFESTAZIONI IN ATTO				

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1. **La istituzione del divieto di sosta**, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località	VIA ROMA DAL N. 83 AL N. 85
Periodo di validità	DAL 11/07/2026 AL 31/10/2026
Orario di validità	18,00 – 24,00

2. **La apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto. Tale apposizione dovrà essere effettuata dal richiedente, che dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle

Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Prefettura di Pavia
- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Voghera (PV);
- Stazione Carabinieri di Rivanazzano Terme (Pv);
- Ufficio Tecnico del Comune di Codevilla;
- Al servizio di Polizia Locale di Codevilla;

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Responsabile del Servizio.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Codevilla, 01 Luglio 2026



Il Sindaco
(Dott. Marco Dapiaggi)